

— in via esclusiva e

— in maniera permanente,

costituiscono corrispettivi e diritti di licenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del codice doganale in combinato disposto con l'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale <sup>(2)</sup>.

- 2) Se tali pagamenti debbano essere eventualmente aggiunti solo proporzionalmente al prezzo pagato o da pagare per le merci importate e, in caso affermativo, secondo quale criterio.

---

<sup>(1)</sup> GU 1992, L 302, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 22 ottobre 2019 – «TEAM POWER EUROPE» EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna**

**(Causa C-784/19)**

(2020/C 27/24)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Varna

**Parti**

*Ricorrente:* «TEAM POWER EUROPE» EOOD

*Resistente:* Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che, per potersi presumere che un'impresa di collocamento temporaneo eserciti abitualmente la sua attività nello Stato membro in cui è stabilita, essa debba svolgere una parte sostanziale dell'attività di somministrazione di manodopera a favore di utilizzatori stabiliti nello stesso Stato membro.

---

<sup>(1)</sup> GU 2009, L 284, pag. 1.